



studio associato zaniboni

Berva Dr. Paola - Conti Dr. Roberto - Zaniboni Dr. Fabrizio

Dottori Commercialisti – Revisori Contabili



N.protocollo: 04/2009

Data: 14 gennaio 2009

Oggetto: manovra di fine anno

A differenza degli anni scorsi, la Finanziaria 2009 - non a caso ribattezzata "light" dagli organi di stampa - presenta poche disposizioni di interesse fiscale per imprese e persone fisiche. Non va tuttavia dimenticato che non mancano altri provvedimenti collaterali alla Manovra di bilancio (antecedenti, successivi, di completamento, collegati o di attuazione) che, complessivamente considerati, non si discostano dalle Finanziarie "massicce" cui da tempo eravamo abituati.

Oltre al D.L. n.112/08 della scorsa estate, riepiloghiamo gli ultimi provvedimenti di maggiore interesse ed i loro risvolti in campo tributario:

DECRETO ANTICRISI D.L. 185 DEL 29/11/2008

PERSONE FISICHE

Il D.L. n.185/08 ha previsto l'introduzione di un bonus straordinario per le famiglie a basso reddito (da un minimo di €200,00 ad un massimo di €1.000,00), scaglionato in relazione alla numerosità del nucleo, alla tipologia ed all'ammontare del reddito prodotto.

La spettanza del bonus può essere verificata con riguardo al periodo 2007 o 2008 ed è subordinata alla presentazione di una apposita domanda al sostituto di imposta oppure all'Agenzia delle Entrate (mediante apposita istanza, oppure direttamente nella prossima dichiarazione dei redditi).

Le istanze vanno inviate in forma telematica, direttamente o per il tramite di intermediari abilitati, secondo specifiche procedure.

Proroga e ampliamento detrazione 55% (per anni 2008-2009-2010)

IMPRESE E PROFESSIONISTI

Dal periodo di imposta in corso al 31.12.08, è ammesso in deduzione un importo pari al 10% dell'Irap di competenza, forfetariamente riferita all'imposta dovuta:

- sugli interessi passivi e oneri assimilati, al netto degli interessi attivi e proventi assimilati;
- ovvero, sulle spese per personale dipendente e assimilato al netto delle deduzioni spettanti.

Negli stessi limiti quantitativi, si accorderà il rimborso ai soggetti che, alla data del 29.11.08, hanno presentato istanza di rimborso del tributo regionale per le annualità pregresse al 2008.

Per i contribuenti che, invece, alla data del 29.11.08 non avessero già presentato l'istanza, verrà introdotto un meccanismo di richiesta in forma telematica, secondo regole da definire, nel rispetto del limite temporale dei 48 mesi di cui all'art.38 del DPR n.602/73.

I rimborsi saranno effettuati nei limiti di un prefissato ammontare di risorse disponibili, secondo l'ordine cronologico di presentazione.

Riallineamento delle differenze di valore generatesi per effetto di conferimenti, fusioni e scissioni in relazione ad avviamento, marchi ed altre attività immateriali, mediante il pagamento di una imposta sostitutiva del 16%.

Introdotta la possibilità di rivalutazione immobili, ad esclusione di aree edificabili e immobili alla cui produzione e scambio è diretta l'attività di impresa, iscritti nel bilancio al 31.12.2007. La rivalutazione deve avvenire nel bilancio successivo a quello in corso al 31.12.2007. Il saldo attivo risultante dalla rivalutazione deve essere imputato a capitale o accantonato a riserva in sospensione di imposta. Si applica un'imposta sostitutiva del 10% (per beni ammortizzabili) e 7%



studio associato zaniboni

Berva Dr. Paola - Conti Dr. Roberto - Zaniboni Dr. Fabrizio

Dottori Commercialisti – Revisori Contabili



(non ammortizzabili). È anche prevista la possibilità di affrancare il saldo attivo di rivalutazione con l'applicazione di un'imposta sostitutiva delle imposte sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società, dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali in misura pari al 10%. Esiste un vincolo nel caso di vendita beni rivalutati.

I soggetti che non adottano gli IAS, in deroga ai criteri di valutazione prescritti, possono non svalutare gli investimenti non durevoli in titoli (esempio: azioni e obbligazioni), per effetto della situazione eccezionale di turbolenza dei mercati.

Credito per spese di ricerca e sviluppo: viene introdotto un meccanismo di preventiva richiesta.

Possibilità di revisione degli studi di settore a fronte della diffusa crisi, anche entro il 31.03.2009

CONTENZIOSO

Introdotta silenzio assenso da parte dell'agenzia delle Entrate a interpello del contribuente

Abrogata disposizione che subordinava richiesta compensazioni per importi superiori a 10.000 euro a richiesta ag. Entrate

Riduzioni sanzioni ravvedimento operoso

Per avvisi di accertamento emessi a decorrere dal 1/1/09 inserimento dell'invito ad aderire all'accertamento con adesione direttamente nell'avviso di accertamento; sanzioni ridotte a 1/8 piuttosto che a 1/4 e possibilità di pagamento rateale.

IVA

Il decreto n.185/08 introduce, a decorrere dal 2009, un meccanismo che subordina la esigibilità dell'Iva (soggetto che emette la fattura) e la detrazione del tributo (soggetto che riceve la fattura) all'effettivo pagamento del corrispettivo.

La disposizione non è ancora operativa, in quanto attende il via libera degli organi comunitari ed un decreto attuativo che stabilirà le regole applicative, oltre che il volume d'affari massimo entro il quale è possibile profittare della facoltà della sospensione.

Ad oggi, è certo che non potranno usufruire del meccanismo coloro che si interfacciano con i privati (mancherebbe, infatti, il punto di equilibrio nella sospensione della detrazione del tributo), chi si trova in regime speciale Iva, oltre che le operazioni ove l'Iva è assolta con il meccanismo della inversione contabile.

Sembrerebbe che il nuovo meccanismo sia facoltativo, e la scelta venga esplicitata dal soggetto attivo mediante specifica indicazione dell'applicazione del regime sulla fattura emessa.

E' in ogni caso, opportuno che le imprese si attrezzino per fronteggiare tale novità, in quanto, pur non volendo applicare il regime sulle fatture emesse, potrebbero sempre ricevere fatture di acquisto con detrazione sospesa sino al pagamento. A tali documenti sarà opportuno riservare la dovuta attenzione nella prima fase di rodaggio delle procedure.

Lo Studio provvederà a fornire ulteriori informative non appena saranno disponibili novità al riguardo.

Abrogate norme su trasmissione telematica dei corrispettivi

FINANZIARIA 2009 L. 203 DEL 22/12/2008

PERSONE FISICHE

Proroga detrazione spese formazione insegnanti: ai docenti di scuola di ogni ordine e grado spetta la detrazione Irpef del 19% delle spese sostenute per autoaggiornamento e formazione (importo massimo detraibile è il 19% di 500 euro = 95 euro)

Proroga detrazione spese sostenute dai genitori per pagamento rette relative a frequenza asili nido (importo massimo detraibile è il 19% di 632 euro = 120 euro)

Proroga detrazione spese per acquisto abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale (importo massimo detraibile è il 19% di 250 euro = 47,50)



studio associato zaniboni

Berva Dr. Paola - Conti Dr. Roberto - Zaniboni Dr. Fabrizio

Dottori Commercialisti – Revisori Contabili



Proroga fino al 31.12.2011 detrazione 36% su ristrutturazioni e acquisto fabbricati ristrutturati

IMPRESE

Fissata Irap al 1,9% per agricoltura e pesca.

Previsti, dalla Finanziaria 2009, vari interventi di supporto per le imprese di autotrasporto conto terzi. In particolare:

- le somme versate nel periodo d'imposta 2008 a titolo di contributo al Servizio sanitario nazionale sui premi di assicurazione per la responsabilità civile per i danni derivanti dalla circolazione di veicoli a motore adibiti a trasporto merci, di massa complessiva a pieno carico non inferiore a 11,5 tonnellate, fino alla concorrenza di €300 per ciascun veicolo, possono essere utilizzate in compensazione dei versamenti effettuati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2009, nel limite di spesa di 75 milioni di euro. La quota utilizzata in compensazione non concorre alla formazione del reddito d'impresa ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.
- Per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2008, la deduzione forfetaria di spese non documentate di cui all'art.66, co.5, primo periodo del Tuir, spetta anche per i trasporti

personalmente effettuati dall'imprenditore all'interno del comune in cui ha sede l'impresa, per un importo pari al 35% di quello spettante per i medesimi trasporti nell'ambito della regione o delle regioni confinanti.

- Saranno rideterminati gli importi che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente (art.51, co.5, Tuir) per le indennità di trasferta o missione fuori dal territorio comunale, percepite nel 2009 da dipendenti addetti alla guida di imprese di autotrasporto; inoltre, verranno quantificati in misura superiore gli importi della deduzione forfetaria di cui le imprese di autotrasporto possono beneficiare, in alternativa alla deduzione anche analitica delle spese sostenute, in occasione delle trasferte fuori comune dai propri dipendenti
- Nel limite massimo di spesa di €30 milioni, sarà determinata la percentuale di spese per lavoro straordinario degli addetti alla guida dipendenti di imprese di autotrasporto che non concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente ed alla formazione dell'imponibile previdenziale. Le predette somme, invece, rilevano per la loro interezza ai fini della determinazione della imposta sostitutiva per la detassazione degli straordinari, ex D.L. n.126/08
- Nel limite di spesa di €40 milioni, verrà attribuito un credito di imposta corrispondente ad una quota parte della tassa di possesso pagata per l'anno 2009 per ciascun veicolo di massa complessiva non inferiore a 7,5 tonnellate, posseduto ed utilizzato per attività di autotrasporto conto terzi. Il credito di imposta: è fruibile in compensazione ma non è rimborsabile, non concorre alla formazione dell'imponibile Ires, Irpef e Irap, non rileva ai fini del rapporto di cui agli art.61 e 109, co.5 del Tuir

IVA

Proroga fino al 2011 di IVA 10% su interventi di recupero del patrimonio edilizio a destinazione abitativa privata. Rimane il discorso dei beni significativi.